



Pulizia, igienizzazione, disinfezione e sanificazione

La definizione delle diverse attività anche secondo la normativa vigente.

Che differenza c'è tra pulizia, igienizzazione, disinfezione e sanificazione?

- La **pulizia** consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni
- La **igienizzazione** consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici.
- La **disinfezione** è il procedimento che con l'utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione).
- La **sanificazione** è l'intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l'umidità e ventilazione).

Il termine sanificazione quindi comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e detergente alla quale segue un trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o disinfezione). La sanificazione può essere necessaria per decontaminare interi ambienti, richiedendo quindi attrezzature specifiche per la diffusione dei principi attivi e competenze professionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove gli interventi sono alla portata anche di soggetti non professionali. La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell'immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle superfici di più frequente contatto.



Vediamo anche la definizione presente nel **DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"**.

1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

a) sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) sono attività di **disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore."

E' evidente che l'attività di sanificazione può essere svolta da Ditte esterne che:

- 1) Iscrizione Camera di Commercio alla voce "Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- 2) Per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione l'imprenditore o il suo responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali di cui al articolo 2 della Legge 82/94. Per maggiore completezza allego il D.M. 274/1997;



Sicurezza D.lgs.81/2008

Formazione

Igiene del lavoro

Igiene degli alimenti

Sistemi Integrati (Qualità – Ambiente – Sicurezza)

Privacy e consulenza in materia di Trattamento dati.

Consulenza per la Sicurezza e la Qualità della Tua Azienda...

Allo stesso tempo, se l'istituto scolastico o meglio i plessi sono stati completamente chiusi e non utilizzati si prevede quanto segue:

- Secondo le informazioni ad oggi disponibili, i virus SARS COV-2 possono persistere su superfici inanimate al massimo fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. Per tale motivo, se il locale, il plesso scolastico è stato chiuso e non frequentato per più di 9 giorni, prima della riapertura sarà sufficiente procedere ad una adeguata pulizia con le stesse modalità previste per le PULIZIE QUOTIDIANE .

- Si raccomanda inoltre, gli ambienti andranno arieggiati sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti ecc. (controllare i simboli di pericolo sulle etichette e sulle schede di sicurezza). Le griglie e le prese e di ventilazione vanno pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico.

Il R.S.P.P.

Geom. Peppino Masia